



Il "mercato interno": definizioni

sent. Schul (5/5/82, causa 15/81):

"La nozione di mercato comune, elaborata dalla Corte nella sua costante giurisprudenza, mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno"

Tr. Lisbona: inserimento nel TFUE di Parte Terza, titolo I:
"Mercato Interno"

art. 26, par. 2, TFUE: *"Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"*



Il "mercato interno": definizioni

art. 3, par. 1, lett. b) TFUE:

Fra le competenze esclusive dell'UE: *"definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno"*

art. 4, par. 1, lett. a) TFUE:

Fra le competenze concorrenti dell'UE: "mercato interno"

art. 26, par. 1 TFUE:

"L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati"



Il "mercato interno": estensione

- territorio continentale degli SM (v. art. 52 TUE)
- territori a regime speciale (applicazione dei Trattati, ma con misure particolari):

Guadalupe
Guyana francese
Martinica
Reunion
Saint Barthélemy
Saint Martin
Azzorre
Madera
Isole Canarie



Il "mercato interno": estensione

- territori a regime speciale:

Tenuto conto della loro "situazione socioeconomica strutturale ... aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti (...) Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni" (art. 349, 1° comma, TFUE).



Il "mercato interno": estensione

- territori a regime speciale:

quali misure?:

"politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione".

ma ...

"senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni" (349 TFUE)



Il "mercato interno": estensione

- "PTOM" (Paesi e Territori d'OltreMare: artt. 349 e 355 TFUE + Allegato II): mero regime di "associazione"
→ applicazione della Parte quarta del TFUE – v. art. 198: paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito relazioni particolari

- | | | |
|---|--|--|
| – Groenlandia | – Bonaire | – Sant'Elena e dipendenze |
| – Nuova Caledonia e dipendenze | – Curaçao | – Territori dell'Antartico britannico |
| – Polinesia francese | – Saba | – Territori britannici dell'Oceano indiano |
| – Terre australi ed antartiche francesi | – Sint Eustatius | – Isole Turks e Caicos |
| – Isole Wallis e Futuna | – Sint Maarten | – Isole Vergini britanniche |
| – Mayotte | – Anguilla | – Le Bermude |
| – Saint Pierre e Miquelon | – Isole Cayman | |
| – Aruba | – Isole Falkland | |
| – Antille Olandesi: | – Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud | |
| | – Montserrat | |
| | – Pitcairn | |



Il "mercato interno": estensione

- "PTOM" (Paesi e Territori d'Oltremare: artt. 349 e 355 TFUE): mero regime di "associazione"

scopo: promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme

- regime particolare (preferenziale) di scambi fra SM e PTOM

- divieto di dazi doganali (come fra SM)

- regime particolare in materia di investimenti finanziati dall'UE in tali Paesi e territori



Il "mercato interno": estensione

- territori europei insulari a regime speciale

- "PTOM" (Paesi e Territori d'Oltremare: artt. 349 e 355 TFUE): mero regime di "associazione"

se aventi relazioni peculiari con Danimarca, Francia o Paesi Bassi → possibili modifiche al loro regime deliberate dal Consiglio europeo, su proposta dello SM interessato, consultata la Commissione



Il "mercato interno": estensione

- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero → applicazione dei Trattati
- isole Åland → applicazione dei Trattati solo nella misura prevista dal protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
- isole Normanne e isola di Man → applicazione dei Trattati solo nella misura necessaria ad assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato di adesione di UK e Irlanda



Il "mercato interno": estensione

- paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (se non inclusi nell'Allegato II al TFUE) → inapplicabilità dei Trattati
- zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro (eccetto quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo all'allargamento del 2004) → inapplicabilità dei Trattati
- Isole Faeröer → inapplicabilità dei Trattati



Il "mercato interno": realizzazione

I fase: c.d. "integrazione negativa"

→ divieti

→ obbligo degli SM di rispettare i divieti

→ sanzioni per gli SM che non rispettano i divieti:

- es. *Van Gend en Loos*
- es. direttiva della Commissione n. 70/50
- es. giurisprudenza Dassonville



Il "mercato interno": realizzazione

II fase: c.d. "integrazione positiva"

→ Libro bianco della Commissione sul Mercato Interno

→ Atto Unico Europeo:

- aumento casi di decisione a maggioranza

→ odierno art. 114 TFUE (già 100A TCEE, poi 95 TCE)

- dalla 2a metà degli anni '80: armonizzazione



La nozione di "merce": la giurisprudenza

CG, Commissione c. Italia, 10/12/68, causa 7/68:

- posizione della Commissione: agli oggetti d'interesse artistico, storico, archeologico o etnologico vanno applicate le disposizioni relative all'Unione doganale

- posizione dell'Italia: gli oggetti in questione non possono essere assimilati ai "beni di consumo o di uso comune" e quindi non sono soggetti alle disposizioni del Trattato applicabili ai comuni beni di scambio

CG: respinge la tesi dell'Italia, e accoglie quella della Commissione



La nozione di "merce": la giurisprudenza

CGCE, Commissione c. Italia, 10/12/68, causa 7/68:

- ratio della decisione: *"La Comunità si fonda su un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci". Per merci ai sensi di detta disposizione si devono intendere i **prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali**. I prodotti contemplati dalla legge italiana, indipendentemente dalle caratteristiche che li distinguono dagli altri beni commerciabili, hanno in comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili e di poter quindi costituire oggetto di negozi commerciali"*



La nozione di "merce": la giurisprudenza

Ampia casistica:

- libri (CG 10/1/85, causa 229/83, *Leclerc*)
- videocassette (CG 11/7/85, cause riunite 60-61/84, *Cinéthèque*): mentre l'opera che è incorporata nella videocassetta è qualificabile come "servizio" (del regista, degli attori, dei produttori, ecc.) il risultato della fabbricazione della videocassetta è un supporto materiale che costituisce merce, distinta dal servizio incorporato
- dischi (CG 20/1/81, causa 55-57/80, *Gema*): ma l'esecuzione in pubblico e la diffusione, ad es. via radio, costituiscono un modo di far circolare il servizio che è incorporato nel supporto materiale)



La nozione di "merce": la giurisprudenza

Ampia casistica:

- energia → anche beni intangibili (v. CG, *Costa c. ENEL*)
- caso peculiare: i rifiuti

v. CG 9/7/92, causa 2/90, *Commissione c. Belgio*:
*"E' pacifico che i rifiuti riciclabili e riutilizzabili, eventualmente dopo trasformazione, hanno un valore commerciale intrinseco e costituiscono merci ai fini dell'applicazione del Trattato. (...)
Gli oggetti che vengono trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali sono soggetti all' art. 30, indipendentemente dalla natura di tali negozi"*



La nozione di "merce"

Eccezioni

(prodotti che avrebbero i requisiti per essere merce, ma esclusi dallo stesso TFUE dall'ambito di applicazione delle regole generali sulla libera circolazione):

- prodotti agricoli (rientrano nella nozione di merce, ma sono oggetto di disciplina peculiare: cfr. artt. 38 ss. TFUE)
- armi, munizioni e materiale bellico (v. art. 346 TFUE: elenco, stabilito il 15 aprile 1958 e modificabile dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione → regime speciale)



L'Unione doganale

artt. 28-37 TFUE:

- pietra miliare della politica UE chiamata "libera circolazione delle merci"

*"si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei **dazi doganali** all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi **tassa di effetto equivalente**, come pure l'adozione di una **tariffa doganale comune** nei loro rapporti con i paesi terzi"*

→ menzionata ma non definita

→ necessità di far riferimento a definizioni universalmente accolte: es. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)



L'Unione doganale

artt. 28-37 TFUE:

GATT, art. XXIV, par. 8:

UNIONE DOGANALE

*"A **customs union** shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more customs territories, so that*

(i) duties and other restrictive regulations of commerce (...) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories, and,

(ii) substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union"



L'Unione doganale

artt. 28-37 TFUE:

GATT, art. XXIV, par. 8:

ZONA DI LIBERO SCAMBIO

*"A **free-trade area** shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (...) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories"*



L'Unione doganale

artt. 28-37 TFUE:

UE = "unione doganale perfetta"

peculiarità:

-libera circolazione anche per prodotti di Paesi Terzi, una volta daziati (cfr. art. 29 TFUE: *"Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse"*)

- esistenza di istituzioni comuni
- sistema giuridico fondato su uniforme interpretazione (CGCE)
- destinazione proventi daziari a bilancio comunitario



L'origine delle merci

Tema fondamentale: dazio zero o TDC?

Norma di riferimento: art. 36, Reg. CE n. 450/2008 del 23/4/08, "Nuovo codice doganale comunitario" (sostituisce il Reg. 2913/92)

→ sono originarie di un paese le merci **interamente ottenute** in tale paese: c.d. "produzioni semplici"

Es.

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, nati ed allevati in un dato Paese;
- d) i prodotti che provengono da tali animali vivi;



L'origine delle merci

art. 36, Reg. CE n. 450/2008 - c.d. "produzioni semplici"

Es.

- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;



L'origine delle merci

art. 36, Reg. CE n. 450/2008 - c.d. "produzioni semplici"

Es.

- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino



L'origine delle merci

c.d. "**produzioni complesse**"?

(prodotti che nascono da fasi produttive di trasformazione successive, svolte in Paesi diversi)

→ testo del vecchio cod. doganale (art. 24): "*Una **merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi** è originaria del paese in cui è avvenuta l'**ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata** ed effettuata in un'**impresa attrezzata a tale scopo**, che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** od abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione*"



L'origine delle merci

c.d. "**produzioni complesse**"?

(prodotti che nascono da fasi produttive di trasformazione successive, svolte in Paesi diversi)

→ Art. 36, par. 2, nuovo codice doganale:

*"Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'**ultima trasformazione sostanziale**"*

scompaiono i riferimenti a tutte le precisazioni accessorie (ma importanti) del criterio → che ne è della giurisprudenza della CG, elaborata in materia alla luce del vecchio dettato normativo?



L'origine delle merci

ultima trasformazione (o lavorazione) sostanziale è principio di **origine internazionale**: cfr. "Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali" del 18/5/73 cui la CEE ha aderito

→ art. 25 codice doganale del 1992: quando si accerti che una trasformazione o lavorazione è stata effettuata **per eludere** le disposizioni applicabili nella CE, la merce non può essere ritenuta originaria del Paese dove quella trasformazione o lavorazione è effettuata



L'origine delle merci

la norma è venuta meno con il nuovo codice

→ v. ora l'art. 37:

- le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci;
- una volta fornita la prova, in caso permangano ragionevoli dubbi, le autorità doganali possono chiedere "qualsiasi altra prova complementare necessaria"



L'origine delle merci

Qual è il senso delle modifiche?

- ampia giurisprudenza della CG, elaborata sul testo delle vecchie norme, non può essere posta nel nulla
- non può essere venuta meno la sanzione dell'art. 25 del vecchio cod. doganale; conferma: poteri di accertamento delle autorità doganali
- art. 38 demanda a misure della Commissione l'applicazione delle regole sulla origine delle merci → ad oggi non esiste



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92:

- fase produttiva "*economicamente giustificata*": senza utilità economica reale e concreta per l'imprenditore, essa dovrebbe, fino a prova contraria, ritenersi compiuta per motivi diversi da quello produttivo → precisazione anti-elusione
- fase produttiva "*effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo*": altrimenti la trasformazione potrebbe essere fittizia (se l'impresa è attrezzata, significa che ha investito capitali e altre risorse → si tratta di fase di rilievo sostanziale per realizzare il prodotto)



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92:

- ultima trasformazione sostanziale = operazioni che portino a fabbricazione di un prodotto nuovo e originale rispetto ai prodotti di base, un nuovo bene diverso
- ultima trasformazione sostanziale = dare una destinazione, scopo particolare alle componenti utilizzate, conferire alla merce le sue proprietà qualitative specifiche che, prima di quella fase produttiva, non aveva



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92:

- non è ultima trasformazione sostanziale :
 - creazione e/o mera aggiunta di un elemento al prodotto (es. cursore in una cerniera lampo, pulsante in una apparecchiatura elettrica, decorazione in un prodotto da forno, zucchero o aroma in una bevanda)
 - aggiunta di un particolare il cui prezzo non può avere influenza rilevante sul costo finale (criterio del valore aggiunto)

(v. sent. 31/1/1989, in causa 114/78, *Yoshida GMBH*)



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 31/1/1979, in causa 114/78, *Yoshida GMBH*)

- si trattava di stabilire se alcune operazioni costituissero l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che ha portato alla produzione delle chiusure a strappo o che rappresenta una fase produttiva rilevante

"questione tecnica che va esaminata alla luce della definizione di chiusura a strappo e delle varie operazioni che portano alla sua creazione"



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 31/1/1979, in causa 114/78, *Yoshida GMBH*)

"la caratteristica del prodotto finito denominato chiusura a strappo consiste nel consentire, mediante lo spostamento di un cursore, l'apertura e la chiusura di due nastri flessibili muniti di graffette contrapposte in ordine alterno"

→ dopo aver esaminato nel dettaglio, dal punto di vista tecnico le varie operazioni che si svolgevano in uno stabilimento della Yoshida in Germania la CG conclude:



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 31/1/1979, in causa 114/78, *Yoshida GMBH*)

dall'esame di queste varie operazioni risulta che l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale va ravvisata nel concatenamento di alcune operazioni anteriori all'applicazione del cursore: sono quelle *"... che portano alla fabbricazione di un prodotto nuovo ed originale il quale, a differenza di ciascuno dei prodotti di base, è un elemento di collegamento che può esser ripetutamente separato e che serve a collegare oggetti ed in particolare parti di stoffa"*



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 31/1/1979, in causa 114/78, *Yoshida GMBH*)

"il cursore in questo complesso non costituisce se non un elemento particolare, il cui prezzo non può d'altronde avere influenza rilevante sul costo finale della chiusura a strappo e che, pur essendo essenziale, e cionondimeno utile solo se inserito in un complesso armonicamente connesso"



L'origine delle merci

criterio integrativo, o sussidiario: valore aggiunto

es. sent. 13/12/1989, *Brother International GMBH*, causa 26/88:

"alla luce delle norme della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, non rientrano nella nozione di trasformazione o di lavorazione sostanziale, di cui si deve tener conto per determinare l'origine della merce, le semplici operazioni di montaggio", se "non richiedono personale dotato di particolare specializzazione (...) né un'apparecchiatura perfezionata, né impianti specialmente attrezzati(...). Siffatte operazioni non appaiono infatti idonee a contribuire a fornire alla merce di cui trattasi le sue caratteristiche o proprietà essenziali"



L'origine delle merci

criterio integrativo, o sussidiario: valore aggiunto

es. sent. 13/12/1989, *Brother International GMBH*, causa 26/88:

Risulta tanto dal Codice doganale UE quanto dalla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali *"che il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l'origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l'aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche"*



L'origine delle merci

es. sent. 8/3/2007, *Thomson Multimedia Sales Europe e Vestel France*, cause riunite C-447/05 e C-448/05 :

"Un'operazione di montaggio di diversi elementi costituisce una trasformazione o una lavorazione sostanziale idonea ad essere considerata come conferente l'origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche"



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 13/12/2007, *Asda Stores Ltd* (C-372/06)

"Per quanto riguarda la questione se un'operazione di assemblaggio di diversi elementi costituisca una trasformazione o una lavorazione sostanziale, (...) siffatta operazione è idonea ad essere considerata come conferente l'origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche (sentt. 31/1/1979, causa 114/78, Yoshida, e Brother International)"



L'origine delle merci

criterio integrativo, o sussidiario: valore aggiunto

es. sent. 13/12/1989, *Brother International GMBH*, causa 26/88:

"nell'ipotesi in cui l'applicazione di questo criterio non consenta di trarre una conclusione, occorre verificare se il complesso delle operazioni di montaggio in questione implichi un aumento notevole del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito, ma non è invece necessario accertare se il montaggio implichi un'operazione intellettuale intrinseca"



L'origine delle merci

criterio integrativo, o sussidiario, coniato dalla CG
(casi di impossibilità di risolvere il problema solo in base a criteri tecnici):
valore aggiunto che il prodotto acquisisce grazie alle
operazioni di trasformazione (v. Convenzione di Kyoto)

→ il complesso delle operazioni deve implicare un aumento notevole del valore mercantile del prodotto finito:
occorre valutare (caso per caso) se l'entità del valore aggiunto dalle fasi produttive compiute in un certo paese sia inferiore o superiore al valore aggiunto che si è creato in altri paesi: solo se è superiore si giustifica l'attribuzione dell'origine a quel paese



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 13/12/2007, *Asda Stores* (C-372/06)

"tuttavia, tenuto conto della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di assemblaggio, vi sono situazioni nelle quali l'esame in base a criteri d'ordine tecnico può non essere decisivo per la determinazione dell'origine di una merce. In questi casi è d'uopo prendere in considerazione il valore aggiunto per effetto dell'assemblaggio come criterio sussidiario (sentenza Brother International, cit., punto 20)"



L'origine delle merci

Giurisprudenza CG aveva lavorato sui criteri espressi nel reg. 2913/92: sent. 13/12/2007, *Asda Stores* (C-372/06)

la pertinenza del criterio del valore aggiunto "è d'altra parte confermata dalla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) della quale sono stati accettati a nome della Comunità vari allegati con dec. del Consiglio, e le cui note precisano che il criterio della trasformazione sostanziale può esprimersi in pratica nella regola della percentuale ad valorem", allorché la percentuale del maggior valore acquisito in una delle fasi svoltesi in un Paese raggiunge un livello maggiori di quello acquisito negli altri Paesi



L'origine delle merci

criteri

è irrilevante il passaggio da una ad altra categoria merceologica della classificazione doganale:
→ può significare, ma non significa **di per sé** cambiare le qualità essenziali per cui il prodotto è richiesto sul mercato

cfr. ad es. sent. CG 10/12/09, *Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH* (C-260/08)

*"le trasformazioni o lavorazioni sostanziali (...) possono comprendere **non solo** quelle che producano l'effetto di far classificare le merci che hanno subito un'operazione di lavorazione o di trasformazione in una diversa voce della nomenclatura combinata, **ma anche** quelle che, in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria, comportino la creazione di una merce con composizione e proprietà specifiche assenti prima di tale operazione"*



L'origine delle merci

"nomenclatura combinata"?

→ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

- nomenclatura delle merci (circa 10.000 voci contrassegnate da indicatori di 8 cifre), per rispondere alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle del commercio estero dell'UE

- basata sulla nomenclatura del **sistema armonizzato**, cui essa aggiunge le proprie suddivisioni, denominate "sottovoci NC"



L'origine delle merci

"sistema armonizzato"?

= classificazione economica delle merci stabilita a livello mondiale dal Consiglio di Cooperazione Doganale (istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950: "Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale")

→ raggruppamenti di merci in oltre 5.000 voci contrassegnate da indicatori a sei cifre



L'origine delle merci

→ distinzione (quadripartizione):

- merci **UE** (criteri u.t.t. o val. aggiunto)
- merci di provenienza **extra-UE** (da Paesi terzi)
- merci di provenienza extra-UE **in libera pratica**
- merci **in transito**



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 16/3/83, causa 266/81, *Società Italiana per l'oleodotto transalpino (SIOT)*:

"L'esistenza, nell'ambito della Comunità, di una unione doganale, caratterizzata dalla libera circolazione delle merci, implica la libertà del transito comunitario. Data questa libertà, uno Stato membro non può applicare alle merci in transito sul proprio territorio, con provenienza o destinazione nel territorio di un altro stato membro, diritti di transito o qualsiasi altro tributo relativo al transito. Tuttavia ..."



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 16/3/83, causa 266/81, *Società Italiana per l'oleodotto transalpino (SIOT)*:

"non può essere considerata incompatibile con la libertà di transito la riscossione di diritti od oneri rappresentativi delle spese di trasporto o del costo di altre prestazioni connesse al transito, restando inteso che, a tal fine, si devono prendere in considerazione non solo le prestazioni direttamente e specificamente connesse al movimento delle merci, ma anche i vantaggi di carattere più generale che risultano dall'utilizzazione delle acque o degli impianti portuali la cui navigabilità e la cui manutenzione sono a carico della pubblica amministrazione"



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 4/10/91, causa C-367/89, *Richardt*:

"L'esistenza - come conseguenza dell' unione doganale - di un principio generale di libertà del transito delle merci all'interno della Comunità come conseguenza dell'unione doganale applicabile a tutti i movimenti di merci non ha l' effetto, come precisa l' art. 10 del reg. n. 222/77, di vietare agli Stati membri il controllo delle merci in transito, in conformità alle disposizioni del Trattato, e segnatamente dell' art. 36 dello stesso"



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 4/10/91, causa C-367/89, *Richardt*:

"Detta norma autorizza gli Stati membri ad adottare restrizioni al transito delle merci per ragioni di pubblica sicurezza, che comprende tanto la sicurezza interna dello Stato membro quanto la sua sicurezza esterna, la quale assume manifesta rilevanza nel caso di merci utilizzabili a fini strategici. Pertanto, il citato regolamento non osta alla normativa di uno Stato membro ..."



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 4/10/91, causa C-367/89, *Richardt*:

"... che, per ragioni di sicurezza esterna, richieda per il transito sul proprio territorio di merci qualificate come materiale strategico il rilascio di un' autorizzazione speciale, indipendentemente dal fatto che un altro Stato membro abbia rilasciato un documento di transito comunitario. Cionondimeno, i provvedimenti adottati dallo Stato membro in conseguenza dell' inosservanza di detta prescrizione non devono essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito"



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 23/10/2003, *Rioglass SA* (C-115/02):

"Merci legalmente fabbricate in uno SM, in transito in un altro SM, rientrano, anche se destinate ad un Paese terzo, nella sfera di applicabilità" dell'unione doganale, la quale "implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci fra gli SM. Questa libertà non potrebbe essere completa se gli SM avessero facoltà di ostacolare o intralciare, in qualsiasi modo, la circolazione delle merci in transito". "Si deve riconoscere, come conseguenza dell'unione doganale e nel reciproco interesse degli SM, l'esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell'ambito della Comunità"



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 23/10/2003, *Rioglass SA* (C-115/02):

"L'art. 28 CE [oggi 34 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'attuazione da parte delle autorità doganali di uno Stato membro – in applicazione di una normativa nazionale in materia di proprietà intellettuale e sulla base di sospetti di contraffazione di marchio – di procedure di blocco nei confronti di merci legalmente fabbricate in un altro Stato membro e destinate, dopo essere transitate nel territorio del primo Stato membro, ad essere immesse in commercio in un paese terzo."



L'origine delle merci

merci "in transito"

sent. 23/10/2003, *Rioglass SA* (C-115/02):

"Infatti un provvedimento di blocco in dogana, che ritarda la circolazione delle merci e può portare al loro blocco completo, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci e costituisce quindi un ostacolo a tale libertà. Un provvedimento del genere non può essere giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE [36 TFUE], in quanto il detto transito non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio"



I dazi doganali

art. 28 TFUE:

*"1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali **all'importazione e all'esportazione** e di qualsiasi **tassa di effetto equivalente**, come pure l'adozione di una **tariffa doganale comune** nei loro rapporti con i paesi terzi"*

art. 30 TFUE:

"I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale"



I dazi doganali

testo precedente dell'attuale art. 30 TFUE: obbligo di "non mantenere" → abolizione

risultato:

- dazi all'esportazione eliminati entro il 1961
- dazi all'importazione: eliminazione totale prevista entro il 1969
con decisione del Consiglio 66/532/CEE (c.d. decisione "di accelerazione": eliminazione totale a luglio 1968)



I dazi doganali

nozione

non c'è né nel TUE, né nel TFUE, né nel codice doganale
→ riferimento implicito alla prassi del diritto doganale

= dazio *ad valorem*:

imposizione, applicata in misura fissa (percentuale) sul
valore della merce importata o esportata

problema fondamentale: valutazione della merce

art. 41 cod. doganale: "valore di transazione" = *"il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità"*



I dazi doganali

valutazione della merce

art. 40 cod. doganale:

"prezzo effettivamente pagato o da pagare" = *"prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate, e comprende **tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate**"*

→ aggiunta di costi accessori



I dazi doganali

valutazione della merce

aggiunta di costi accessori → prezzo CIF

CIF = *Cost + Insurance + Freight*: prezzo che comprende il costo del prodotto e del trasporto, comprese le assicurazioni, fino al carico sul mezzo di trasporto

- es. commissioni e spese di mediazione
- es. costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce
- es. costo dell'imballaggio

→ prezzo "franco dogana" = sono escluse le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della UE



I dazi doganali

effetto del dazio?

aumento del prezzo del bene nel paese importatore

danno per il consumatore

erronea percezione di beneficio per i produttori

al contrario: ridotta competitività del prodotto sul mercato di destinazione (Paese importatore)

beneficio per le casse del soggetto impositore

forme particolari di dazi: prelievi agricoli



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

misura elusiva del divieto di dazi

nozione = onere pecuniario direttamente o indirettamente collegato a import o export, anche se imposto in un momento diverso

Indici di identificazione delle tasse di effetto equivalente:

- ragione giustificativa: il prodotto ha varcato il confine
- capacità di aumentare il costo del prodotto
- analogia di effetti restrittivi sugli scambi

→ indifferenza del *nomen iuris* o della forma esteriore



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 14/12/62, Commissione c. Belgio (c.d. Pan Pepato),
cause 2-3/62:

"La nozione di "tassa di effetto equivalente" a quello di un dazio doganale, lungi dal costituire un'eccezione al generale divieto relativo ai dazi doganali, va al contrario considerata come il necessario complemento di questo, destinato a garantirne l'efficacia"

→ *"intento di proibire, non soltanto i provvedimenti che hanno anche formalmente carattere doganale, ma anche tutti quelli che, pur diversamente denominati, ovvero posti in vigore da altri organi, finirebbero per avere gli stessi effetti discriminatori o protettivi dei dazi doganali"*



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 14/12/62, Commissione c. Belgio (c.d. Pan Pepato),
cause 2-3/62:

"La tassa d'effetto equivalente può essere considerata, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, come un diritto imposto unilateralmente, sia all'atto dell'importazione sia in un successivo momento e che, colpendo specialmente una merce importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale"

protezionismo è 1° fine, ma non condizione per aversi
tassa di effetto equivalente



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 1/7/69, causa 24/68, Commissione c. Italia:

"Nel vietare i dazi doganali, il trattato non distingue le varie merci a seconda che esse siano o meno in concorrenza coi prodotti del paese importatore. L'abolizione delle barriere doganali non mira quindi esclusivamente ad eliminare il loro carattere protezionistico: al contrario, il trattato ha inteso dare alla norma dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente portata ed effetto generali, onde garantire la libera circolazione delle merci"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 1/7/69, causa 24/68, Commissione c. Italia:

"Dal complesso di questo sistema e dal carattere generale e assoluto del divieto di applicare qualsiasi dazio doganale alle merci che circolano fra gli stati membri, risulta che i dazi doganali sono vietati a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo scopo in vista del quale sono stati istituiti, come pure circa la destinazione dei proventi che ne derivano. La giustificazione di detto divieto va ricercata nell'ostacolo che gli oneri pecuniari – sia pure minimi – applicati in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 1/7/69, causa 24/68, Commissione c. Italia:

"L' estensione del divieto che colpisce i dazi doganali alle tasse d'effetto equivalente serve a completare, rendendolo efficace, il divieto degli ostacoli per gli scambi che derivano dai dazi stessi. L' uso di queste due nozioni complementari mira quindi ad evitare, nel commercio fra stati membri, l'imposizione di qualsiasi onere pecuniario basato sul fatto che delle merci circolanti all' interno della comunità hanno varcato la frontiera di uno Stato"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

Sent. 1/7/69, causa 24/68, Commissione c. Italia:

*"Per stabilire se una tassa abbia un effetto equivalente a quello di un dazio doganale, si deve dunque considerare detto effetto alla luce degli scopi perseguiti dal trattato, in specie con riguardo alla libera circolazione delle merci. Di conseguenza un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura e che colpisce le merci nazionali o estere **in ragione del fatto** che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente (...), anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale"*



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

- carattere pecuniario (altrimenti è misura di eff. equivalente, artt. 34 e 35 TFUE)
- deve colpire il prodotto in ragione dell'importazione o esportazione
- deve rendere l'operazione economica più onerosa (anche aggravando gli adempimenti burocratici, se ciò si traduce in un costo maggiore per l'importatore; ma in tal caso è difficile distinguerla dalla misura di effetto equivalente ex artt. 34 e 35 TFUE)
- irrilevante il momento dell'imposizione
- irrilevante l'importo (può essere minimo)



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

→ è irrilevante che la tassa colpisca anche prodotti provenienti da altre regioni dello stesso SM

cfr. sent. 16/7/92, causa C-163/90, *Legros*:

"la giustificazione del divieto di ogni dazio doganale sulle merci che circolano fra Stati membri va ricercata nell'ostacolo che gli oneri pecuniari, applicati in ragione del passaggio delle frontiere, costituiscono per la circolazione delle merci"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

cfr. sent. 16/7/92, causa C-163/90, *Legros*:

"un tributo riscosso ad una frontiera regionale a causa dell'introduzione di prodotti in una regione di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un'imposta riscossa alla frontiera nazionale a causa dell'introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente (ai dazi)

cfr. sent. 16/7/92, causa C-163/90, *Legros*:

→ Il cosiddetto "dazio di mare" che la Francia applicava nei DOM (imposta proporzionale al valore delle merci in dogana, riscossa sui prodotti importati da un altro Stato membro a causa della loro introduzione in una regione "particolare" del territorio Francese *"costituisce tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione vietata dal Trattato, nonostante il fatto che essa colpisca anche le merci introdotte in tale regione in provenienza da un'altra parte di questo Stato"*)



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente sulle importazioni da Paesi terzi?

TDC non può essere aggirata o vanificata da autonomia degli SM

scopo della TDC è evitare ingresso "preferenziale" nel territorio dell'UE attraverso l'importazione agevolata in uno SM

→ (mentre il dazio è vietato solo su import/export intra-UE) la tassa di effetto equivalente è vietata anche sulle importazioni da Paesi terzi, perché annulla i benefici della TDC



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente

fattispecie affini ma lecite: ampia casistica

- es. oneri imposti in base a normative UE
- es. oneri pecuniari all'importatore o esportatore per servizi effettivamente a lui prestati - indici:
 - compenso per un servizio effettivo
 - servizio prestato individualmente all'importatore onerato
 - commisurato a qualità e costo del servizio (es. costo per controlli, commisurati alla durata, al numero di addetti al controllo, alle tecniche impiegate, ecc.: v. sent. *Bakker*)



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente

fattispecie affini ma lecite

oneri per servizi: sent. 2/5/1990, causa C-111/89, *Bakker*:

"Diritti riscossi in occasione di controlli all'esportazione su piante, effettuati in forza di una convenzione internazionale avente lo scopo di favorire la libera circolazione dei vegetali, costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali qualora il loro ammontare sia fissato in funzione del peso delle piante o dell'importo della fattura ..."



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente

fattispecie affini ma lecite

oneri per servizi: sent. 2/5/1990, causa C-111/89, *Bakker*:

"... anche se l'importo totale riscosso in base a tali controlli non supera l'importo complessivo dei costi diretti e indiretti occasionati dai controlli stessi. Tale qualificazione è esclusa solo se l'ammontare di ciascun diritto è fissato in funzione del costo effettivo del controllo concreto in occasione del quale il diritto viene riscosso"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente

fattispecie affini ma lecite

oneri per servizi: sent. 2/5/1990, causa C-111/89, *Bakker*:

"Tale qualificazione è esclusa solo se l'ammontare di ciascun diritto è fissato in funzione del costo effettivo del controllo concreto in occasione del quale il diritto viene riscosso"



I dazi doganali

Tasse di effetto equivalente

fattispecie affini ma lecite

sent. Bakker:

"Nell'ambito dei sopralluoghi su piante effettuati sull'insieme della produzione, diritti relativi a tali sopralluoghi e riscossi sui soli prodotti esportati, ad esclusione di quelli destinati al commercio interno, costituiscono tasse di effetto equivalente anche se i sopralluoghi rispondono ad obblighi derivanti da convenzioni internazionali che riguardano esclusivamente i prodotti esportati. Diversamente avverrebbe solo se fosse dimostrato che la produzione destinata al mercato nazionale non trae alcun vantaggio dai sopralluoghi di cui trattasi"



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE – incluso nel titolo VII, Norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni)

- affinità e complementarità al divieto di tasse di effetto equivalente

→ fine anti-elusivo dell'art. 30 TFUE

Nozione:

- qualsiasi onere pecuniario
- imposto da parte di SM o suo ente pubblico (non rileva chi è beneficiario)
- gravante su prodotto proveniente da altro SM (anche in libera pratica) in modo discriminatorio rispetto a prodotto nazionale



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE – incluso nel titolo VII, Norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni)

1° comma: *"Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili"*

→ obbligo di c.d. "trattamento nazionale" per i prodotti di altri SM

→ confronto fra trattamento fiscale di prodotti interni ed esteri (di altri SM), sia identici che "simili" → è sufficiente che l'imposizione sia, in concreto, superiore



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE – incluso nel titolo VII, Norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni)

1° comma: → è sufficiente che l'imposizione sia, in concreto, superiore, ed abbia carattere discriminatorio

carattere discriminatorio = capacità di "scoraggiare l'importazione di merci originarie di altri SM a vantaggio dei prodotti nazionali" (sent. 3/3/88, causa 252/86, *Bergandi*)

"il divieto si applica quindi, non solo ai tributi che colpiscono direttamente le merci importate, ma del pari ai tributi interni che colpiscono l'uso delle merci importate, qualora queste siano essenzialmente destinate a detto uso e siano importate solo a questo fine"



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE – incluso nel titolo VII, Norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni)

1° comma: → è sufficiente che l'imposizione sia, in concreto, superiore, ed abbia carattere discriminatorio

sent. 3/3/88, causa 252/86, *Bergandi*:

gli SM possono "porre in essere un regime fiscale differenziato a seconda delle varie categorie di merci, se le agevolazioni fiscali accordate perseguono legittimi fini economici o sociali. Per quanto riguarda la progressività dell'imposta per le varie categorie di prodotti così stabilite, gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di sottoporre determinate merci ad un sistema d'imposta la cui entità aumenti gradualmente secondo un criterio obiettivo, purché sia privo di qualsiasi effetto discriminatorio o protezionistico" → valutazione **caso per caso**



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 9/5/85, causa 112/84, *Humblot*:

"Gli Stati membri rimangono liberi di sottoporre le autovetture ad un sistema di imposte di circolazione il cui importo aumenti gradualmente secondo un criterio obiettivo, quale la potenza fiscale"

è però vietato "sottoporre le autovetture che superino una certa potenza fiscale ad un'imposta speciale fissa, d'importo più volte superiore a quello massimo dell'imposta progressiva dovuta per le autovetture che non raggiungono tale potenza fiscale, qualora le sole autovetture colpite dall'imposta speciale siano quelle importate, in particolare da altri Stati membri"



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 9/5/85, causa 112/84, *Humblot*:

"Benché infatti non operi una distinzione formale a seconda dell'origine dei prodotti, un sistema del genere ha manifestamente caratteristiche discriminatorie o protezionistiche, dato che la potenza fiscale che determina l'applicazione dell'imposta speciale è stata fissata ad un livello tale che l'imposta colpisce solo le autovetture importate, mentre tutte le autovetture di produzione nazionale fruiscono del regime nettamente più vantaggioso dell'imposta differenziale"



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 5/4/90, causa 132/88, *Commissione c. Grecia*:

"Un sistema di tassazione dei prodotti nel quale l'ammontare dell'imposta aumenti progressivamente in relazione ad un criterio obiettivo non è vietato in quanto tale dal diritto comunitario e non può essere considerato discriminatorio per il solo motivo che la categoria tassata in misura maggiore è esclusivamente composta da prodotti importati, in particolare da altri Stati membri. Esso viola il divieto del trattato, se è tale da distogliere il consumatore dall'acquisto di prodotti importati maggiormente tassati, a beneficio dei prodotti nazionali"



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 5/4/90, causa 132/88, *Commissione c. Grecia*:
"Un sistema di tassazione progressiva delle auto, nel quale sopra un limite di cilindrata la progressività si accentua particolarmente ed il superamento fa sì che ad una leggera differenza di cilindrata corrisponda notevole differenza di imposta, non è discriminatorio né comporta effetto protettivo, se esso ha come conseguenza che i consumatori desiderosi di sfuggire alla tassazione più elevata che colpisce di fatto le sole automobili importate sceglieranno la loro autovettura vuoi in un'altra gamma di modelli di fabbricazione straniera vuoi in una gamma di modelli che comprende sia automobili di fabbricazione straniera sia automobili di fabbricazione nazionale"



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 16/2/77, causa 20/76, *Schöettle* (imposta a carico del trasportatore che colpiva maggiormente il trasporto da altri SM rispetto a quello verso altri SM): l'odierno art. 110 TFUE ha *"lo scopo di garantire che l'applicazione dei tributi interni in uno Stato membro non si risolva, per i prodotti importati dagli altri Stati membri, in un onere superiore a quello gravante sui prodotti nazionali similari"*

→ *"è irrilevante che l'imposta venga riscossa indistintamente tanto sui prodotti nazionali destinati all'esportazione quanto sui prodotti importati"*



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

→ caso paradigmatico: aliquote diverse, ma

→ (in presenza di aliquote identiche) il divieto potrebbe essere violato, ad es., indicando nella legge che regola il tributo diversi criteri di calcolo della base imponibile, o anche soltanto diverse modalità di riscossione

→ discriminazione "inversa": agevolazioni fiscali (minori aliquote, maggiori detrazioni, possibilità di dilazione) riservate a prodotti e/o produttori nazionali

N.B.: discriminazione inversa ≠ discriminazione "a rovescio"



Misure fiscali discriminatorie
(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 8/1/80, causa 21/79, *Comm. c. Italia*

"le agevolazioni fiscali devono essere estese senza discriminazione alle merci similari importate dagli altri Stati membri, se tali merci posseggono i requisiti cui è subordinata la concessione di dette agevolazioni"

gli SM, però, *"non sono tenuti ad abolire le differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca eventualmente tra le imposte interne gravanti su prodotti nazionali, a meno che l'abolizione di tali differenze non sia l'unico mezzo che consenta di evitare la discriminazione, diretta o indiretta, delle merci importate"*



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE - 1° comma)

casistica

sent. 27/2/80, causa 55/79, Comm. c. Irlanda (caso di dilazioni concesse nella riscossione)

rilevano *"oltre all'aliquota, anche le disposizioni relative alla base imponibile e alle modalità di riscossione dei tributi"*

→ *"il criterio decisivo è l'incidenza effettiva di ciascun tributo (...) sul prodotto importato; invero, anche qualora l'aliquota del tributo sia identica, l'incidenza può variare a seconda delle disposizioni in materia di imponibile e di riscossione applicate al prodotto nazionale e, rispettivamente, a quello importato"*



Misure fiscali discriminatorie

(art. 110 TFUE – incluso nel titolo VII, Norme comuni su concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni)

2° comma: *"Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni"*

→ il divieto di cui al 1° comma opera anche senza carattere protezionistico dell'imposta interna (benché la CG spesso lo riscontri) → rileva discriminazione a danno sia di prodotti identici, sia di prodotti "similari" (nella mente del consumatore: rispondenza alle stesse esigenze d'uso)

→ 2° comma: se c'è anche carattere protezionistico: vietata la discriminazione rispetto a qualsiasi prodotto



Misure fiscali discriminatorie (art. 110 TFUE)

somiglianze con tasse di effetto equivalente, ma ...

- tasse di effetto equivalente = misure doganali dissimulate (elusione di dazi, oggetto di divieto assoluto)
→ rientrano in una materia di competenza UE
→ devono essere rimosse in toto
- misure fiscali discriminatorie = esercizio di potestà normativa nazionale in materia di fiscalità interna (sovranità statale)
→ divieto di esercitarla in modo incompatibile con UE
→ obbligo di eliminare la discriminazione (se è possibile con semplice modifica, non occorre eliminare l'imposizione fiscale)



Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

Art. 34: "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'**importazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente"

Art. 35: "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'**esportazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente"

→ facilità di individuare il concetto di "restrizione quantitativa" (noto anche al diritto del commercio internazionale)



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

anche il concetto di misura di effetto equivalente è
sufficientemente chiaro: misura statale con finalità elusiva
→ ottenere lo stesso effetto di una restrizione

= incidere negativamente sulle importazioni o esportazioni
(giudizio ipotetico: confronto con il volume di scambi che si
avrebbe, della stessa merce e fra gli stessi Paesi, senza
quella misura)

→ problema: individuazione in concreto = distinguere
misure legittime di politica commerciale o di altra natura
(es. sanitaria) da misure vietate



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

sent. CG 11/7/1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa
8/74

*"ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa
ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in
potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come
una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative"*

(c.d. "formula *Dassonville*")



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

sent. CG 11/7/1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa 8/74: il caso

- legislazione belga vietava l'importazione d'un prodotto recante una denominazione d'origine qualora lo stesso non fosse accompagnato da certificato (rilasciato dal governo del paese esportatore e attestante il diritto alla predetta denominazione)

→ importazioni di "Scotch" whisky richiedevano il certificato di origine



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

sent. CG 11/7/1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa 8/74: il caso

- i signori Dassonville erano commercianti che, dopo aver regolarmente acquistato una partita di scotch whisky in libera pratica in Francia, l'avevano importata in Belgio senza essere in possesso del certificato d'origine

- impossibile ottenere il certificato, quando il prodotto non era importato direttamente dalla Scozia (fatto avvenuto quando l'UK era ancora Paese terzo)

**Le "4 libertà":
la libera circolazione delle merci nell'UE**



Dassonville, causa 8/74: il caso



richiesta del certificato
rilascio del certificato da parte delle autorità UK
→ importazione



Legislazione nazionale
che richiede attestazione
di origine geografica dal
governo del Paese
esportatore

**Le "4 libertà":
la libera circolazione delle merci nell'UE**



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

sent. CG 11/7/1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa 8/74: il caso

- una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri "può essere il risultato di formalità, richieste da uno Stato membro per la prova dell'origine d'un prodotto, alle quali solo gli importatori diretti sarebbero praticamente in grado di soddisfare senza gravi difficoltà"

- il prodotto era in libera pratica in Francia
- l'importazione in Francia era avvenuta senza certificato
- la legislazione francese non esigeva il certificato

**Le "4 libertà":
la libera circolazione delle merci nell'UE**



**Restrizioni quantitative
e misure di effetto equivalente**
(artt. 34-35 TFUE)

sent. CG 11/7/1974, *Benoît e Gustave Dassonville*, causa 8/74: il caso

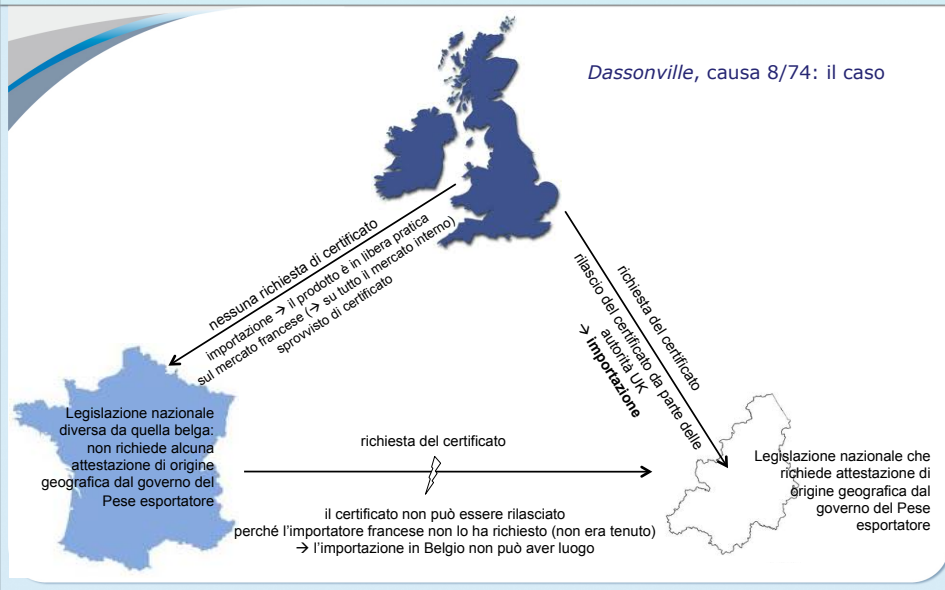
risultato:

- la legislazione belga esigeva una documentazione indifferentemente da tutti gli importatori
- nel caso di "triangolazione commerciale" (ovvero di acquisto da importatori di altri SM) la prescrizione, in sé indifferente, riduceva le possibilità di importazione

**Le "4 libertà":
la libera circolazione delle merci nell'UE**



Dassonville, causa 8/74: il caso





Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

- misure nazionali "diverse da quelle indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati", che rendono le importazioni impossibili, o più difficili od onerose → misure **distintamente** applicabili

- disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
- "prassi amministrative" (= "ogni comportamento di un'autorità pubblica, uniforme e regolarmente seguito")
- ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica, compresi gli "**incitamenti**" (= atti di autorità pubbliche che, pur non vincolando giuridicamente i destinatari, ne determinano un dato comportamento)



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

cfr. sentenza "*Buy Irish*" (24/11/1982, Commissione c. Irlanda, causa 249/81)

*"va considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative l'attuazione di un programma **definito dal governo di uno Stato membro** il quale riguardi l'economia nazionale nel suo complesso e miri a frenare gli scambi intracomunitari mediante l'incoraggiamento dell'acquisto di prodotti nazionali, grazie ad una campagna pubblicitaria sul piano nazionale quando queste attività possono essere attribuite al governo e si svolgono sistematicamente nell'intero territorio nazionale"*

(misure finanziate con risorse pubbliche)



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale a condizioni non richieste per prodotti nazionali, o diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali (→ onere per i soli prodotti importati)

- misure che impongono **condizioni di pagamento** per i soli prodotti importati, o condizioni differenti e più difficili rispetto a quelle imposte per i prodotti nazionali
 - misure che subordinano l'accesso a che vi sia un responsabile o rappresentante sul territorio dello SM importatore
- **"importazioni parallele"** sono legittime



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

importazioni parallele

possono essere scoraggiate direttamente (condizionando l'importazione all'esistenza nello Stato importatore di un rappresentante, o di un concessionario esclusivo, del produttore)

... oppure **indirettamente**:

es. attraverso *"l'accrescimento da parte di uno Stato membro delle formalità amministrative relative alla produzione dei documenti per l'importazione parallela da altri Stati membri sia di veicoli nuovi, sia di veicoli già immatricolati"*
(sent. 17/06/1987, Commissione c. Italia, causa 154/85)



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

sent. 17/06/1987, *Commissione c. Italia*, causa 154/85

"le formalità che rendono più complicata, più lunga e più costosa l'immatricolazione dei veicoli, non possono essere giustificate da motivi d'ordine pubblico relativi alla scoperta e alla repressione del traffico di vetture rubate, dato che non possono essere considerate necessarie a tale scopo"

sempre che *"le informazioni richieste [all'importatore parallelo, attraverso le formalità aggravate] costituiscano un doppione di quelle fornite dalle autorità dello Stato membro esportatore e provvedimenti meno macchinosi bastino per raggiungere lo scopo perseguito"*



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale a condizioni non richieste per prodotti nazionali, o diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali (→ onere per i soli prodotti importati)

- misure che subordinano l'importazione al deposito di una **cauzione** o di un acconto
- misure che subordinano l'importazione alla condizione che sia accordata la **reciprocità** da parte di uno o più Stati membri
- misure che esigono dai prodotti importati conformità ad una regolamentazione diversa da quella del Paese importatore



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale a condizioni non richieste per prodotti nazionali, o diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali (→ onere per i soli prodotti importati)

- misure che fissano per i prodotti importati termini insufficienti o eccessivi rispetto al normale svolgimento delle diverse operazioni cui tali termini si riferiscono
- misure che prescrivono **controlli** (diversi da quelli inerenti allo sdoganamento) cui non è soggetto il prodotto nazionale, o più rigorosi che per i prodotti nazionali, senza che ciò sia necessario per assicurare una protezione equivalente



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

cfr. sentenza 08/11/1979, causa 251/78, *Denkavit Futtermittel*
"la nozione di misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative comprende i controlli sanitari sistematici effettuati alle frontiere intracomunitarie, (...) a meno che non rientrino nell'eccezione contemplata dall'art. 36"

tra le misure vietate, vi sono i provvedimenti nazionali che impongano, al fine di consentire l'importazione, "la duplice condizione che sia presentato all'importazione un certificato delle competenti autorità del Paese esportatore da cui risulti che la merce ha subito un trattamento (...) e inoltre che gli stessi alimenti siano sottoposti al momento dell'importazione ad un nuovo controllo effettuato da esperti veterinari del paese importatore"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

cfr. sentenza 15/12/1976, causa 35/76, *Simmenthal*
"in materia di controlli sanitari effettuati alla frontiera, in ragione, fra l' altro, dei ritardi connessi alle operazioni di controllo e delle maggiori spese di trasporto che ne possono derivare per l'importatore, i controlli di cui trattasi sono atti a rendere le importazioni o le esportazioni più difficili o più onerose"

es. normativa nazionale che prescriva l'ispezione sistematica delle merci al momento del passaggio della frontiera (v. sent. 20/09/1988, causa 190/87, *Moormann*)

→ qualsiasi controllo sistematico alla frontiera costituisce un ostacolo vietato: *"l'instaurazione di un controllo del genere può essere ammessa solo in condizioni debitamente giustificate"* (sent. 22/06/1994, *Deutsches Milch-Kontor GmbH*, causa C-426/92)



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

più in generale, qualsiasi tipo di formalità che aggravi le importazioni (es. ritardandole, determinando indirettamente costi aggiuntivi, ecc.) rientra nel divieto, in quanto misura distintamente applicabile:

cfr. sent. 16/03/1977, *Commissione c. Francia*, causa 68/76:
"l'imposizione di qualsiasi speciale formalità all'importazione, per il ritardo che essa determina e l'effetto dissuasivo che essa ha sugli esportatori, costituisce un ostacolo per la libera circolazione delle merci"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale a condizioni non richieste per prodotti nazionali, o diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali (→ onere per i soli prodotti importati)

- misure che impongono condizioni, concernenti in particolare la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'identificazione, il condizionamento, dei soli prodotti importati oppure condizioni differenti e più difficili per i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali

→ problema delle "NORME TECNICHE"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

NORME TECNICHE:

v. oggi

Reg. (CE) n. 764/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro

norme e procedure cui devono attenersi le autorità degli Stati membri quando adottano o si propongono di adottare una decisione che potrebbe ostacolare la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro e non disciplinato dalle regole armonizzate a livello comunitario



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

reg. (CE) n. 764/08

definizione di "norme tecniche":

le norme che regolano (quale condizione per poter essere sul mercato nazionale) *"le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura"*

→ possono essere sia distintamente che indistintamente applicabili



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

-*"gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea"*

- *"gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione"*



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Direttiva 98/34/CE (procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche)

- il rinvio è di 12 mesi (dalla data di ricezione della notifica da parte della Commissione) *"se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione"* che detti in modo uniforme, a livello europeo, le norme tecniche in questione
- idem se la Commissione comunica che il progetto statale concerne materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione già presentata al Consiglio



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Direttiva 98/34/CE (procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche)

l'obbligo dello Stato membro cessa:

- se trascorrono i termini senza che la Commissione dichiari nulla
- se la Commissione dichiara di rinunciare all'intenzione di proporre o adottare un atto comunitario cogente
- se la Commissione informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto
- in caso di adozione di un atto cogente da parte delle Istituzioni legislative dell'UE



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che impongono sui soli prodotti importati prezzi minimi o massimi, sotto o sopra i quali le importazioni sono vietate, ridotte o condizionate in modo da ostacolare le importazioni (ma se i prezzi minimi o massimi sono fissati apparentemente su tutti i prodotti, esteri e nazionali → misura indistintamente applicabile)
- misure che impongono prezzi meno vantaggiosi per i prodotti importati rispetto a quelli fissati per i prodotti nazionali



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che fissano utili di commercializzazione od ogni altro elemento di prezzo per i soli prodotti importati, o in maniera diversa per prodotti nazionali ed importati, a danno di questi (se la fissazione avviene formalmente per tutti i prodotti, esteri e nazionali, calcolandola però in modo da ricadere di fatto sui soli importati → misura indistintamente applicabile)
- misure che rendono impossibile un'eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente alle spese ed agli oneri aggiuntivi inerenti all'importazione



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che fissano i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo di costo o della qualità dei soli prodotti nazionali ad un livello tale da ostacolare l'importazione (se la fissazione avviene formalmente per tutti i prodotti, esteri e nazionali, calcolandola però in modo da ricadere di fatto sui soli importati → misura indistintamente applicabile)
- misure che deprezzano un prodotto importato, provocando in particolare una diminuzione del valore intrinseco, o lo rendono più costoso



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza
- misure che vietano, in tutto o in parte, per i soli prodotti importati, l'utilizzazione delle installazioni o delle attrezzature nazionali, o riservano, in tutto o in parte, l'uso di tali installazioni o attrezzature ai soli prodotti nazionali



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che vietano o limitano la pubblicità per i soli prodotti importati o la riservano ai soli prodotti nazionali
- misure che vietano, limitano o impongono lo stoccaggio per i soli prodotti importati, o lo riservano, in tutto o in parte, ai soli prodotti nazionali o subordinano lo stoccaggio dei prodotti importati a condizioni diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ misure che accordano ai prodotti nazionali una preferenza (diversa da un aiuto) tale da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati

- misure che riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni di origine né indicazioni di provenienza (es. sent. *Pistre*)

→ tutte misure "diverse da quelle indistintamente applicabili"

→ oggetto artt. 34-36 TFUE: misure **distintamente** applicabili



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

eccezione: art. 36 TFUE

*"Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di **moralità pubblica**, di **ordine pubblico**, di **pubblica sicurezza**, di tutela della **salute** e della **vita** delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di **protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale**, o di tutela della **proprietà industriale e commerciale**. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri"*



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

prova della mancanza di cause giustificative ex art. 36 = prova del carattere discriminatorio della misura

es. sent. 11/03/1986, *Conegate Ltd*, causa 121/85:
"uno Stato membro, per vietare l'importazione di talune merci considerate indecenti od oscene, non può invocare motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato qualora le sue leggi non vietino affatto di produrre o di smerciare le stesse merci nel suo territorio"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

prova della presenza di cause giustificative ex art. 36

sent. 10/07/1984, *Campus Oil Ltd*, causa 72/83
in generale, considerata l'ampiezza della definizione Dassonville,
è "misura di effetto equivalente la normativa nazionale che faccia
obbligo a tutti gli importatori di rifornirsi di prodotti petroliferi ,
per una determinata percentuale del loro fabbisogno , presso una
raffineria impiantata nel territorio nazionale"
tuttavia, "lo Stato membro il quale, per il rifornimento di prodotti
petroliferi, dipenda interamente o quasi dalle importazioni, può
richiamarsi a motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 36 del
trattato" per imporre agli importatori l'obbligo di rifornirsi per una
determinata percentuale di fabbisogno da una raffineria nazionale



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ resta il problema delle misure **indistintamente** applicabili

→ tipicamente: norme sulla commercializzazione del prodotto
all'interno di uno Stato membro, che non trattino in modo
differenziato prodotto nazionale e prodotto di altri SM (potere
normativo lasciato agli SM: riguarda solo il mercato nazionale)

la situazione diventa rilevante per il diritto UE quando, per effetto
di norme che si applicano **in modo formalmente eguale** al
prodotto nazionale "le importazioni sono rese impossibili, più
difficili od onerose (...), senza che ciò si riveli **necessario** per
raggiungere un obiettivo che rientri nell'ambito dei poteri degli
Stati di disciplinare il commercio"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

ciò non può dirsi "necessario" quando detto obiettivo può essere raggiunto, altrettanto efficacemente, con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi

non è "necessario" quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, derivanti da dette disposizioni, sono sproporzionati rispetto al risultato voluto

- violazione principio di proporzionalità
- "tali misure producono pertanto un effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione"
- l'unione doganale non può essere realizzata senza la loro soppressione



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Dir. 70/50/CEE della Commissione, 22/12/1969

→ anche le misure indistintamente applicabili possono essere contrarie ai trattati

→ tipicamente derivano da legislazioni di portata formalmente solo interna: il fatto che possano tradursi in un ostacolo **in via meramente di fatto** (ad es. uno svantaggio competitivo) per il prodotto importato le rende equivalenti a restrizioni quantitative

→ molte misure che possono essere adottate solo sui prodotti importati (o in modo più gravoso per essi → distintamente applicabili) possono essere costruite con modalità formalmente applicabili in modo eguale a prodotti nazionali e importati



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

→ non è il contenuto della misura a determinare se si tratti di misura distintamente o indistintamente applicabile: è il modo in cui è formalmente "costruita" dalla normativa nazionale

cfr. sent. 24/01/1978, *Van Tiggele*, causa 82/77
caso: regime di prezzi imposti, o "amministrati":
premessa la formula Dassonville, "il prezzo minimo, anche quando si applichi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importati, può ostacolare lo smercio di questi ultimi e va considerato misura di effetto equivalente in quanto impedisce che il loro costo inferiore [per il produttore] si ripercuota sul prezzo di vendita al consumatore [con diminuzioni del prezzo di vendita]"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

idem per eventuali prezzi massimi

sent. 26/02/1976, *Tasca*, causa 65-75
"un prezzo massimo, da applicare indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, pur non costituendo di per sé una misura d'effetto equivalente, può divenire tale se è fissato ad un livello per cui lo smercio dei prodotti importati venga reso impossibile, o più difficile, di quello dei prodotti nazionali"
come potrebbe impedire lo smercio?
ad es. un prezzo massimo "costituisce misura di effetto equivalente, se fissato ad un livello talmente basso che – tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali – gli operatori i quali intendano importare il prodotto di cui trattasi nello Stato membro considerato possano farlo soltanto in perdita"



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

es.: sent. 28/01/1986, *Commissione c. Francia*, causa 188/84
spetta agli SM "decidere a quale livello essi intendano garantire la tutela della salute e della vita degli utilizzatori di una determinata merce"

Tuttavia, le normative che riguardano la tutela della salute sono compatibili coi Trattati "solo qualora siano necessarie per l'efficace tutela di detti interessi e non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri"

pertanto, "uno Stato membro non può impedire la messa in commercio di un prodotto proveniente da un altro Stato membro se il livello di tutela che questo garantisce all'utilizzatore equivale a quello che la normativa nazionale intende garantire o imporre"
→ pena: violazione principio di proporzionalità



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE DEL TFUE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

art. 115

UE adotta "**direttive** volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno"

- proposta della Commissione
- Consiglio all'**unanimità** (procedura legislativa speciale)
- consultazione del Parlamento europeo
- consultazione del Comitato economico e sociale



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE DEL TFUE: art. 114

UE adotta "***misure*** relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno"

- non solo direttive: misure = anche regolamenti e decisioni
- procedura legislativa ordinaria → non più unanimità
- consultazione del Comitato economico e sociale
- norma introdotta dall'Atto unico europeo → impulso decisivo alla produzione di norme UE di ravvicinamento



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

il caso:

- importazione in Germania di merci non conformi alla legislazione tedesca (liquore francese "Cassis")
- gradazione alcolica (18%vol) non rientrante nelle classificazioni normative tedesche né commerciali né fiscali (liquori ≥ 21%vol)

→ impossibilità di commercializzazione, perché tipologia di prodotto non prevista dal diritto della Rep. Fed. di Germania



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

quesiti che la Corte si è posta:

- è misura "distintamente applicabile"?
→ no: è prescrizione che si applica a qualsiasi "liquore" che circoli sul mercato tedesco, qualunque sia la provenienza
- la legislazione tedesca è giustificata da esigenze imperative? (in particolare: efficacia dei controlli fiscali, protezione della salute pubblica, lealtà dei negozi commerciali, difesa dei consumatori)
→ no: a parte la "difesa dei consumatori" (possibile senza impedire il commercio: basta esigere corretta etichettatura → divieto di commercializzare è misura non proporzionale)



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

conclusioni:

- la misura è apparentemente ininfluenza sul mercato UE
- la differenza fra le regole di circolazione vigenti nel Paese in cui il prodotto è stato legalmente fabbricato e immesso in commercio (Francia) e il Paese di destinazione (Germania) si traduce in un ostacolo di fatto
- la legislazione tedesca, libera di disciplinare come crede la circolazione dei prodotti nazionali, deve evitare di ostacolare la circolazione, sul mercato tedesco, di prodotti di altri SM



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

conclusioni:

- unica ragione per cui una disciplina nazionale indistintamente applicabile (ai prodotti UE e a quelli nazionali) può di fatto ostacolare il mercato intra-UE è la proporzionalità rispetto alla tutela di esigenze imperative
 - mancando tali esigenze (o tale proporzionalità) la legislazione nazionale che si traduca di fatto in un ostacolo al commercio di prodotti di altri SM è contraria all'art. 34 TFUE
- disapplicazione



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

conclusioni:

- "misura d'effetto equivalente" vietata è anche la fissazione di requisiti di commercializzazione per merci legalmente prodotte e messe in commercio in un altro Stato membro
- quando la circolazione di un prodotto su un mercato nazionale non è regolata da norme comuni (armonizzate dall'UE, con regolamenti o direttive) gli ostacoli derivanti da disparità delle legislazioni nazionali vanno accettati solo se sono necessari per rispondere ad esigenze imperative



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: *Cassis de Dijon*

sentenza 20/02/1979, *Rewe-Zentral*, causa 120/78

conclusioni:

- un prodotto legalmente fabbricato e messo in commercio in uno Stato membro – se non vi sono esigenze imperative da tutelare – deve poter liberamente circolare sul mercato dell'intera UE (anche senza che le disposizioni che ne regolano la circolazione siano state "ravvicinate" o "armonizzate")
- la **necessità di "ravvicinamento delle legislazioni"** (art. 115 TFUE) **rimane con riguardo a quelle norme nazionali che incidono su "esigenze imperative"**



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Applicazioni del principio *Cassis de Dijon*

- sentt. 14/07/1988, *Drei Glocken*, causa 407/85, e *Zoni*, causa 90/86: contraria al diritto comunitario una legge italiana che vieta di commercializzare in Italia col nome "pasta" quelle paste alimentari che non siano conformi alla ricetta stabilita dalla legge italiana
- sent. 12/03/1987, *Commissione c. Germania*, causa 178/84: contraria al diritto comunitario una legge tedesca che vieta di commercializzare in Germania col nome "birra" le birre non conformi alla ricetta stabilita dalla legge tedesca



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Applicazioni negative del principio *Cassis de Dijon*

giurisprudenza *Keck et Mithouard* (modalità di vendita)

- sent. 24/11/1993, *Keck et Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91: rientra nel divieto "l'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse debbano rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento)" anche se indistintamente applicabili "laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci"



Misure di effetto equivalente
(artt. 34-35 TFUE)

Applicazioni negative del principio *Cassis de Dijon*

giurisprudenza *Keck et Mithouard* (modalità di vendita)

- sent. 24/11/1993, *Keck et Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91: tuttavia "non può costituire ostacolo al commercio tra gli Stati membri l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano **nei confronti di tutti** gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché **incidano in egual misura**, tanto sotto il profilo giuridico quanto **sotto quello sostanziale**, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri"



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

Applicazioni negative del principio *Cassis de Dijon*

giurisprudenza *Keck et Mithouard* (modalità di vendita)

- sent. 24/11/1993, *Keck et Mithouard*, cause riunite C-267/91 e C-268/91:

"Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali" → estraneità al divieto ex art. 34 TFUE



Misure di effetto equivalente (artt. 34-35 TFUE)

IN SINTESI:

- una misura **distintamente** applicabile è **in sé** discriminatoria
 - rilevante per il diritto UE se ostacola anche solo potenzialmente importazioni o esportazioni
 - irrilevante se esaurisce i suoi effetti sul piano interno (discrimina solo a danno degli operatori economici nazionali)
 - lo SM che la introduce, può dimostrare che in concreto non discrimina neppure potenzialmente
- una misura **indistintamente** applicabile si presume che non discrimini, ma in concreto si può constatare portata discriminatoria anche solo potenziale
 - ampia giurisprudenza della CG